

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1)

La società è denominata "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." O "PSF SPA".

Articolo 2)

1. La società ha sede nel comune di Castrezzato.
2. Il domicilio dei soci, così come l'indirizzo e-mail ed il numero di fax, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci.
3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali.

Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050.

Articolo 4)

1. La società ha per oggetto:
 - la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere;
 - l'attività di elaborazione dati mediante centri meccanografici, anche per conto di terzi;
 - l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet;
 - il servizio di postalizzazione per conto terzi;
 - il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione in un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;
 - lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale.
2. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. Essa potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5)

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 4.900.000, suddiviso in n. 4.900.000 azioni senza valore nominale espresso, assoggettate al regime dematerializzazione di cui agli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998.
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

3. La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti.

Articolo 6)

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 7)

1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo (anche mediante apposita certificazione o comunicazione dell'intermediario).

3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dall'art. 143-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, quivi applicabile per richiamo volontario.

Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (tale documentazione equipollente può essere trasmessa direttamente dall'intermediario).

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

6. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo alla ricezione della richiesta).

7. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, sia esso persona fisica o giuridica, dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in quanto pieno proprietario nonché di

assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della piena proprietà entro il termine di dieci giorni dalla data della perdita.

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).

12. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato), fatta precisazione che per le azioni emesse a servizio della fusione per incorporazione della società "Poligrafica S. Faustino S.p.A." (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 01251520175) è stato espressamente previsto il computo del periodo di possesso delle azioni della società incorporata, anche precedentemente alla data di efficacia della fusione.

14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.

15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

ASSEMBLEA

Articolo 8)

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Articolo 9)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 2366, comma 2 del Codice Civile, l'avviso di convocazione

dell'Assemblea potrà essere pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: Milano Finanza; Il Giornale; Italia Oggi; Il Sole24Ore.

4. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

Articolo 10)

Il diritto di intervento e l'esercizio del voto in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Articolo 11)

1. Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, nei limiti di legge, da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile.

2. La delega potrà essere conferita anche in via elettronica mediante notifica attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 12)

1. L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

3. Nei casi previsti dalle leggi il verbale sarà redatto da un notaio scelto dal Presidente.

4. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio che verrà scelto dal Presidente, è assistito da un segretario anche non socio, nominato a norma di legge.

Articolo 13)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14)

1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Articolo 15)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri nei limiti di legge e può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 16)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.

1bis) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

Articolo 17)

1. La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di emergenza, mediante telegramma o telefax inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, in mancanza la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli amministratori devono riferire in sede di Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuati dalla società o dalle società controllate e su quant'altro stabilito dalla legge.

Articolo 18)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 19)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 23 del presente Statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;
- b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;
- c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- d- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

Articolo 20)

1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'assemblea fissa un compenso annuo da definirsi di volta in volta.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tuttavia l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE

Articolo 22)

Articolo 22)

1. Sono organi di controllo:

- - il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- - una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.

2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

3. La nomina del Collegio Sindacale avviene ad opera dell'assemblea dei soci sulla base delle maggioranze di legge.

4. Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

5. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 23)

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 25) .

1. Qualoral'assemblea decidesse di procedere alla distribuzione dei dividendi, gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.
2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26)

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.
2. Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall' art. 13, dispone:
 - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - i poteri dei liquidatori.
3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

STRUMENTI FINANZIARI E AZIONI SPECIALI

Articolo 27)

1. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

3. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Articolo 28)

1. Con apposita delibera dell'assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

2. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Articolo 29)

1. In caso di emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE LEGGI

Articolo 30)

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.